



COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI
Dipartimento Segreteria Generale
Segreteria della Giunta Comunale
Ufficio Esecutività

REP N

123
DATA 18 GIU. 2012

Direzione centrale Politiche Sociali ed Educative
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 23 del 13 GIU. 2012

OGGETTO: Revoca dell'affidamento al RTI tra "Icaro" Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa, l'Associazione Volontari flegrei per l'Ambiente, la Società Cooperativa Sociale "Il Quadrifoglio", la Società Cooperativa Sociale "Auxilia", la Società Cooperativa Sociale "Amira" e il Consorzio di Cooperative Sociali "Progetto Vita" del Servizio di Assistenza Scolastica agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia e superiori del territorio cittadino.

IL DIRETTORE E IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 60 del 29/11/2011 veniva indetta Selezione aperta agli enti iscritti al RECO Area Disabili, articolata in 2 Lotti, per l'affidamento delle prestazioni assistenziali del Servizio di Assistenza Scolastica agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia e superiori del territorio cittadino dal 9 gennaio al 30 giugno 2012;
- che con la medesima determinazione è stato approvato, quale parte integrante e sostanziale, l'Avviso Pubblico;
- che dalle risultanze degli atti di gara, con determinazione dirigenziale n. 1 del 5/1/2012, si è proceduto all'aggiudicazione del Servizio di Assistenza Scolastica agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia e superiori del territorio cittadino, dal 9 gennaio al 30 giugno 2012 relativamente al Lotto 1 in favore del RTI tra "Icaro" Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa, l'Associazione Volontari flegrei per l'Ambiente, la Società Cooperativa Sociale "Il Quadrifoglio", la Società Cooperativa Sociale "Auxilia", la Società Cooperativa Sociale "Amira" e il Consorzio di Cooperative Sociali "Progetto Vita" con sede presso la mandataria Consorzio ICARO, con sede in S. M. Capua Vetere (CE) alla Via Merano, 2 - per l'importo di € 739.600,37 IVA compresa 4% (CIG 3613279C25);
- che con la summenzionata determinazione si è proceduto all'affidamento per l'urgenza nelle more della stipula contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Protocollo di Legalità, subordinatamente alle comunicazioni ivi previste;
- che con nota prot. 0206529 del 9/3/12 il Servizio Gare d'Appalto, area Servizi e Forniture ha richiesto alla Prefettura di Napoli, Ufficio Territoriale di Governo, la verifica del controllo di Legalità per il Consorzio Cooperative Sociali ICARO;

TENUTO CONTO

- che in data 12/6/2012, il Prefetto della Provincia di Napoli, in riscontro alla nota prot. 0206529 del 9/3/12 del Servizio Gare d'Appalto - Area Forniture e Servizi, ha trasmesso una nota relativa alle informazioni antimafia sul conto della ditta ICARO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA;
- che all'interno della stessa si informa che "prescindendo da responsabilità penalmente rilevanti, secondo il GIP di Napoli, le associazioni a cui erano stati affidati i beni confiscati a Pignataro Maggiore (CE), tra le quali il CONSORZIO ICARO, presieduto dal citato CAPIPELLI Gabriele, si sono distinte per la loro totale inerzia, permettendo così ai clan di camorra ed, in particolare al clan LUBRANO - LIGATO, di continuare a ricavare dagli stessi delle rendite, benché tali patrimoni fossero formalmente annessi al patrimonio indisponibile del Comune ed affidati alla loro gestione".
- che il Prefetto riferisce altresì di informazioni in possesso delle FF.O. dalle quali emerge che "il sindaco effettivo del Consorzio Icaro risulta di dubbia condotta morale e civile;

TENUTO CONTO ALTRESI'

- che nelle procedure ad evidenza pubblica le Stazioni appaltanti, al fine di verificare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dalle imprese partecipanti con riguardo al possesso dei requisiti di ordine morale e per accertare l'esistenza di cause ostative alla partecipazione alla gara e/o alla stipulazione del contratto, sono tenute, tra l'altro, a richiedere alla Pre-

fettura le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia.

- che la Prefettura, peraltro, può anche fornire informazioni c.d. "antimafia atipiche" che rimettono all'Amministrazione destinataria la valutazione discrezionale in ordine all'ammissione alla gara o alla stipulazione ovvero alla prosecuzione del rapporto contrattuale.
- che se le informazioni sono positive e giungono nei termini previsti non è possibile stipulare il contratto.
- che, in caso contrario o nelle ipotesi in cui si sia proceduto all'affidamento per l'urgenza nelle more della stipula contrattuale, è riconosciuta la facoltà di revocare l'affidamento.
- che l'art. 12 del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, consente, laddove vengano accertati tentativi di infiltrazione a carico di una delle mandanti di un RTI, l'inoperatività dei divieti e delle sospensioni se quest'ultima venga estromessa e sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto, mentre tale possibilità non è mai ammessa laddove i predetti tentativi siano accertati ai danni della mandataria.
- che l'informativa antimafia atipica prevista dall'art. 1 septies del d.l. 6 settembre 1982, n. 629 (convertito in legge n. 726 del 12 ottobre 1982) ha lo scopo di "comunicare alle autorità competenti [...] elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati"

RILEVATO

- che, nonostante l'assenza di un vincolo automaticamente interdittivo, la giurisprudenza amministrativa ha, tuttavia, precisato che l'Amministrazione ha comunque un ridotto potere di apprezzamento dovendo motivare le ragioni per le quali ritenga di discostarsi dall'informativa ("l'Amministrazione non ha il potere di verificare la puntuale sussistenza o meno dei presupposti dell'informativa stessa, che restano fissati nella loro sostanziale ricostruzione effettuata dalla Prefettura. Neppure appare configurabile un ampio margine di valutazione discrezionale, residuando, invece, per l'Amministrazione procedente solo un ristretto potere di manovra in ordine alla condivisione o meno del giudizio prefettizio" cds 679/09).
- la giurisprudenza amministrativa recente (Cons. Stato 2441/10 e 2078/10) ha, peraltro, accomunato, quanto al grado di asseverazione necessaria, le informazioni antimafia tipiche (del sottotipo relativo alle presunte infiltrazioni mafiose) a quelle atipiche richiedendo un giudizio prognostico latamente discrezionale che può essere sindacato per eccesso di potere.
- che l'interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia non è rivolto a tutelare la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, ma ad impedire che la criminalità lucrì vantaggi economici dal patrimonio pubblico appartenente agli enti pubblici esponenziali della collettività dei cittadini, delle imprese e dei professionisti contribuenti.

RITENUTO

- che, per i motivi sopra esposti, pur se l'informativa antimafia è di tipo atipico, è opportuno revocare l'affidamento del Servizio di Assistenza Scolastica agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia e superiori del territorio cittadino al RTI con mandataria "Icaro" Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa, in ragione delle informazioni comunicate dall'Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli.

VISTO

- l'art.21 del CSA – disposizioni particolari riguardanti l'appalto, all'interno del quale sono riportate sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi
- in particolare, l'art. 2 comma 2 punto c) del Protocollo di Legalità in materia di appalti - sottoscritto in data 1/8/2007 – con il quale la Stazione Appaltante "si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto";

DETERMINANO

1. Procedere, ai sensi dell'art. 2 comma 2 punto c) del Protocollo di Legalità in materia di appalti, alla revoca dell'affidamento al RTI -tra "Icaro" Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa (mandataria), l'Associazione Volontari flegrei per l'Ambiente, la Società Cooperativa Sociale "Il Quadrifoglio".la Società Cooperativa Sociale "Auxilia", la Società Cooperativa Sociale "Amira" e il Consorzio di Cooperative Sociali "Progetto Vita" con sede presso la mandataria Consorzio ICARO, con sede in S. M. Capua Vetere (CE) alla Via Merano, 2 – del I lotto del Servizio di Assistenza Scolastica agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia e superiori del territorio cittadino, dal 9 gennaio al 30 giugno 2012;
2. Stabilire che la revoca dell'affidamento di cui al precedente punto 1 abbia effetto a decorrere dalla ricezione del presente atto da parte della mandataria del RTI, "Icaro" Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa che viene trasmesso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax.

Il presente provvedimento verrà affisso all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Il Direttore
Dott.ssa Giulietta Chieffo

Il Dirigente
Dott. Giulio Di Cicco

13 GIU. 2012

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, ha avuto inizio il

19 GIU. 2012

COMUNE DI NAPOLI
Dipartimento Segreteria Generale
Segreteria della Giunta comunale
Ufficio Esecutività

REP.N. 123
DATA 18 GIU. 2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE